



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTALTO UFFUGO TAVERNA - SCALO



Montalto Uffugo (CS), via Paolo Borsellino, snc - tel.09841525053

<http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/> - e-mail: csic88800n@istruzione.it - pec: csic88800n@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80005710787 - Codice Istituto: CSIC88800N - Codice Univoco Ufficio: UF8SHY - Indice IPA: istsc_csic88800n

I.C.MONTALTO U. TAVERNA-SCALO
Prot. 0012669 del 02/09/2025
VII-4 (Uscita)

Al Personale Docente e ATA

Al Direttore S.G.A.

All'Albo

Al sito web

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: Assenze per benefici Legge 104_1992. Indicazioni Operative.

Si richiama l'attenzione del personale in servizio sulla disciplina delle assenze per benefici Legge 104_1992, sul diritto del personale scolastico ad assentarsi e sul dovere della dirigenza scolastica di assicurare l'erogazione del servizio e la vigilanza sugli alunni.

I lavoratori dipendenti che prestano assistenza ad un familiare disabile hanno diritto a permessi retribuiti e al congedo straordinario che consiste in due anni di assenza dal lavoro retribuiti in base allo stipendio dell'ultimo mese precedente la richiesta di astensione dal lavoro. Il presupposto per la concessione di tali agevolazioni è il riconoscimento dell'handicap grave del soggetto (oltre all'invalidità al 100%), ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104. Il requisito della gravità è imprescindibile per la fruizione dei permessi. Per come stabilito dal D.Lgs.105/2022 che ha, in parte, modificato la L.104/92, il lavoratore dipendente, caregiver di una persona affetta da handicap grave, ha diritto a 3 giorni di permesso al mese.

Il D.Lgs. 105/2022 elimina la figura del cd. referente unico, ossia del familiare che assiste in via esclusiva un parente disabile grave e introduce la possibilità di frazionare la fruizione dei permessi mensili tra più soggetti aventi diritto, sempre nel limite dei 3 giorni mensili. Inserisce tra i beneficiari la parte di una unione civile e il convivente di fatto e prevede (comma 6-bis all'art.33 della Legge 104/1992) per coloro che prestano assistenza al figlio o ai parenti in condizioni di gravità (commi 2 e 3 dell'art.33) il diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile. Ha diritto di usufruire, facendone richiesta, dei tre giorni di permesso mensili anche il dipendente titolare di L. 104/92 in situazione di gravità.

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104/92

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii. va inoltrata a questo Istituto (se di titolarità per il dipendente) che provvederà ad emettere relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il dipendente deve formalizzare la richiesta producendo la seguente documentazione:

- A. apposita istanza;
- B. verbale della Commissione medica dell'ASL dal quale risulti l'avvenuto accertamento della situazione di handicap grave;
- C. il certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante;
- D. certificazione ovvero autocertificazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione dei permessi stessi; Certificazione anagrafica o Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Art. 46 D.P.R. 445/2000) resa ai sensi di legge, attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito;
- E. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno in una struttura ospedaliera o simile, pubblica o privata.

La Legge concede deroghe per:

- ✓ interruzione del ricovero a tempo pieno, nel caso in cui il malato abbia necessità di allontanarsi dalla struttura per sottoporsi a visite e terapie specifiche;
- ✓ ricovero a tempo pieno di un disabile grave in stato vegetativo persistente e/o con prognosi irreversibile a breve termine;
- ✓ ricovero a tempo pieno del malato con necessità di assistenza continua da parte di un familiare, certificata dagli operatori della struttura sanitaria.

Il dipendente dovrà dichiarare altresì: di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile; di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni

CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Il dipendente che ha già fruito dei benefici della L.104/92 già nello scorso anno scolastico e la cui documentazione è già agli atti della Scuola, qualora la situazione non abbia subito alcuna modificazione, può produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92

Il personale docente può usufruire dei tre giorni di permesso mensile esclusivamente in giorni che sono retribuiti e in giornate non ricorrenti. Per come specifica la circolare della funzione pubblica n. 13/2010 e l'Interpello n. 31/2010 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali le giornate di assenza devono essere programmate mensilmente. Il personale ATA, secondo quanto previsto dall'Art. 32 del CCNL sottoscritto in data 19/04/2018, può usufruire dei tre giorni di permesso mensili anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. Il dipendente predisporre una programmazione mensile dei giorni in cui intende usufruire dei permessi e ne da comunicazione all'ufficio di appartenenza entro il 30 del mese precedente. Per tutto il personale in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione di usufruire del permesso può essere



comunicata nelle 24 ore antecedenti la fruizione del permesso stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente usufruisce del permesso. I permessi eventualmente non fruiti nel corso del mese non possono essere recuperati nel mese successivo. I permessi retribuiti, coperti da contribuzione previdenziale, sono utili a tutti gli effetti e non riducono la tredicesima mensilità.

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

La Circolare 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, ultimo comma, art. 7, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, recita: "Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

Si invita pertanto il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi ovvero, in alternativa, a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo, fermo restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un'adeguata assistenza al disabile. Per come già indicato, i permessi di cui all'art. 33 della ex L. 104/92 devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate non ricorrenti.

Il personale ATA può fruire dei permessi anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. L'art. 31 CCNL/2018 in sostituzione dell'art. 15 c.2 del CCNL 2006/09 trasforma i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari in ore (18 ore per A.S.) e così dispone: "Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione." I permessi orari non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora e non possono essere fruiti congiuntamente ad altre tipologie di permesso, né con i riposi compensativi dovuti a prestazioni aggiuntive.

Al fine di agevolare l'organizzazione della Istituzione scolastica e di consentire una tempestiva pianificazione delle sostituzioni, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono pregati di produrre una programmazione mensile da presentarsi entro il 30 del mese precedente, salvo imprevise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Legge 102/2009, la scrivente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92.

Le SS.LL potranno rivolgersi all'Ufficio personale della segreteria per la modulistica relativa alla richiesta del beneficio.

Si confida nel rispetto delle indicazioni fornite.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gemma Faraco

(Documento firmato digitalmente ai sensi del

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)